

Vicenza, 15 marzo 2023
Prot. N°. 001307/2023

A tutti gli iscritti
all'Albo professionale
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza

Loro sedi

Oggetto: Predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp. Att. c.p.c. ed istituzione del relativo Comitato di Vigilanza.

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

vi informo che il Tribunale di Vicenza, con nota del 10 marzo 2023 di prot. n. 0001798.U, acquisita al prot. n. 0001271/2023 del 13 marzo 2023 che accompagno, ha comunicato che a decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, solo i professionisti iscritti in un apposito elenco previsto dall'art. 179 *ter* delle disposizioni attuative del c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. E) dal D.lgs. 10.10.2022 n. 149) provvedono alle operazioni di vendita.

Tale elenco, di nuova formazione, è tenuto dal Tribunale ed è formato da un *Comitato* presieduto dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato, ed è composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista designato dal Consiglio dell'Ordine iscritto nell'albo a cui appartiene colui che chiede l'iscrizione nell'elenco in parola.

Coloro i quali vorranno iscriversi nell'elenco di nuova formazione dovranno presentare apposita domanda, usando il modello predisposto dall'Autorità Giudiziaria, corredata dalla documentazione prevista dalla legge all'indirizzo prot.tribunale.vicenza@giustiziacert.it **entro il 31 maggio 2023**.

Un caro saluto.



dr.ssa Margherita Monti

Presidente

del Consiglio dell'Ordine



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Al sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza

Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Vicenza

**Oggetto: predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp. att.
c.p.c. ed istituzione del relativo Comitato di Vigilanza**

A decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex art. 534-bis e 591-bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo di un Comitato istituito presso ciascun Tribunale

In base all'art. 179-ter in oggetto (come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. E) D.lgs. 10.10.2022 n. 149), l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine al quale appartiene il richiedente l'iscrizione all'elenco.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando presso la Segreteria della Presidenza **entro il 31.05.2023** la relativa richiesta di iscrizione corredata dalla documentazione prevista dalla legge.

La domanda dovrà essere supportata dai seguenti documenti:



1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;
5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., ovvero sia, anche alternativamente, di:
 - a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci (10) incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
 - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
 - c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1 lettera s), della legge 31.12.2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Ogni tre anni il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco, inoltre, dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni.

Sulle domande di iscrizione e di conferma del professionista deciderà il Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Si deve, quindi, procedere tempestivamente alla nomina del Comitato.

A tale fine, gli Ordini di categoria (Avvocati, Commercialisti e Notai), devono procedere alla nomina di un loro rappresentante al fine di comporre il Comitato indicato, che dovrà vigilare sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei propri componenti e, dunque, partecipare alla predisposizione degli elenchi dei professionisti, nonché provvedere, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco stesso per verificare l'attualità e dunque la persistenza dei requisiti richiesti.

Tanto premesso

1. **INVITA** i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione, secondo i modelli allegati alla presente e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., a mezzo PEC all'indirizzo **prot.tribunale.vicenza@giustiziacert.it entro il 31.05.2023;**
2. **INVITA** l'Ordine degli Avvocati di Vicenza, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Esperti Contabili di Vicenza ed Consiglio Notarile di Vicenza a comunicare tempestivamente a mezzo PEC all'indirizzo **prot.tribunale.vicenza@giustiziacert.it**, il nominativo del rispettivo rappresentante al fine di comporre il Comitato indicato.
3. Si allega modulo di domanda di iscrizione.

Si dispone la pubblicazione della presente nota e della modulistica allegata sul sito WEB del Tribunale di Vicenza e si autorizzano gli Ordini Professionali in indirizzo a pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali e a darne pubblicità con i mezzi opportuni.

Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott. Lorenzo Miazzi



IN BOLLO DA EURO 16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO EX ART. 179 TER DISP ATT. C.P.C.
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VICENZA

Il/La sottoscritto/a _____

c.f.: _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ via _____

con studio professionale in _____ via _____

tel. _____ fax _____

e-mail: _____

PEC: _____

PREMESSO

Di ricoprire la qualifica professionale di (barrare la voce di interesse):

- ☐ AVVOCATO
- ☐ COMMERCIALISTA
- ☐ NOTAIO

Iscritto all'Ordine/Collegio di _____

CHIEDE

- L'iscrizione all'Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 *bis* e 591 *bis* del codice di procedura civile previsto e disciplinato nell'art. 79 ter terzo comma disp.att.c.p.c.
- Che ogni comunicazione inerente la domanda sia inviata all'indirizzo PEC sopra indicato

A tale fine

ALLEGA

1. Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;
2. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 38 e 46 dpr 445/2000 di nascita;
3. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 38 e 46 dpr 445/2000 di residenza nel Circondario del Tribunale;
4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 38 e 46 dpr 445/2000 di iscrizione all'Ordine professionale;
5. *Titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter, comma 3, disp att. c.p.c.*, assistiti dalla copia delle ordinanze si delega svolte nel quinquennio (lettera a) e dalle altre *dichiarazioni sostitutive di certificazioni* a norma degli artt. 38 e 46 dpr 445/2000 e/o, qualora sia necessario sulla base della natura di quanto dichiarato, da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a norma degli artt. 38 e 47 dpr 445/2000.

Vicenza, lì

Il Richiedente

